



Comune di ORIO LITTA

Provincia di Lodi

***PARERE
DELL'ORGANO DI REVISIONE
ALLA PROPOSTA
DI BILANCIO DI PREVISIONE
PER GLI ESERCIZI 2017/2019***

Sommario

Premessa	p. 3
Verifiche preliminari.....	p. 4
Equilibri finanziari.....	p.14
Analisi dell'indebitamento	p.19
Pareggio di bilancio 2017.....	p.21
Analisi delle principali poste delle entrate correnti	p.23
Analisi delle principali poste delle spese correnti.....	p.32
Analisi delle principali poste delle entrate in conto capitale	p.41
Analisi delle principali poste delle spese in conto capitale	p.43
Verifica dei parametri di deficitarietà.....	p.50
Conclusioni	p.53

Premessa

Il presente Schema di parere dell'Organo di revisione alla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2017-2019 è formulato sulla base della normativa vigente al 1° novembre 2016.

*Il Documento di seguito contenuto incorpora alcuni dati relativi agli Schemi di questionario, richiesti dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti per il bilancio di previsione secondo quanto indicato dalle "Linee guida" per l'attuazione **dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge Finanziaria 2006**, che sono stati utilizzati in quanto ritenuti utili ad una migliore comprensione dei dati sotto esposti.*

*Ricordiamo che dal 1° gennaio 2016 tutti gli Enti Locali adottano il "bilancio armonizzato" ai sensi del **Dlgs. n. 118/11**. A partire da tale data gli Enti Locali hanno applicato il nuovo Principio sulla competenza finanziaria potenziata, secondo cui le obbligazioni giuridiche attive e passive perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, con imputazione all'esercizio di scadenza.*

VERIFICHE PRELIMINARI

L'Organo di revisione economico-finanziaria del **Comune di Orio Litta**

composto dal **rag. Giuseppe Bonazzetti**

ricevuto

con apposita comunicazione formale, in data 14.03.2017:

1. lo Schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2017/2019;
2. l'aggiornamento del Dup (Documento unico di programmazione);
3. il Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2016;
4. il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del "Fondo pluriennale vincolato";
5. il Prospetto concernente la composizione del "Fondo crediti di dubbia esigibilità";
6. il Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
7. il Prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di Organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
8. il Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
9. le Deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i Tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i "servizi a domanda individuale", i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
10. la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
11. il Prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del Patto di stabilità interno;
12. la Nota integrativa;
13. il Parere di Regolarità Contabile attestante la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa;

visti

- il Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118 ("Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio");
- gli Schemi di bilancio di previsione finanziario validi a decorrere dal 2015 (Allegato n. 9 al Dlgs. n. 118/11);
- i seguenti principi contabili aggiornati:
 - o principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 Dlgs. n. 118/11);
 - o principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 Dlgs. n. 118/11);
 - o principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale (Allegato n. 4/3, Dlgs. n. 118/11);
- il Dlgs. n. 267/00 (l'uel);
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

dato atto

- che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci degli Enti sperimentatori di cui al il Dlgs. n. 118/11;

attesta

- che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione 2017/2019 sono quelli evidenziati nelle seguenti Sezioni.

La compilazione delle seguenti due tabelle permette di comparare le voci di entrata e di spesa suddivise per natura, tenendo conto della ripartizione per Titoli del nuovo Piano dei conti della contabilità armonizzata.

ENTRATA

VOCI	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Fondo pluriennale vincolato (Fpv)	-----	-----				
<i>di cui di parte corrente</i>	-----	-----	47.556,05			
<i>di cui di parte capitale</i>	-----	-----				
ENTRATE TRIBUTARIE						
Imposta Unica Comunale (Iuc)	-----					
<i>di cui Imu</i>			264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
<i>di cui Tasi</i>			227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
<i>di cui Tari</i>	226.439,00					
Imposta com. sulla pubblicità						
Addizionale Irpef			140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Fondo di solidarietà comunale			274.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
Altre imposte						
Tosap						
Altre tasse						
Recupero evasione	23.000,00		22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Diritti su pubbliche affissioni						
Altre entrate tributarie proprie	316.924,84	140.000,00				
Altro (specificare)	390.988,02	754.793,63				
Totale Titolo I	957.351,86	894.793,63	927.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
TRASFERIMENTI						
Trasferimenti dallo Stato	42.158,01	37.087,87	15.400,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Trasferimenti da Ue						
Trasferimenti dalla Regione	10.546,10	2.787,35	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Altri trasferimenti						
Altro (specificare)						
Totale Titolo II	52.704,11	39.875,22	33.400,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Diritti di segreteria e servizi comunali	34.135,67	21.870,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Proventi contravvenzionali	4.583,26					
Entrate da servizi scolastici	59.033,30	64.870,41	71.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Entrate da attività culturali						
Entrate da servizi sportivi	3.410,00	2.310,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Entrate da servizio idrico	19.500,00	19.474,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Entrate da smaltimento rifiuti						
Entrate da servizi infanzia						
Entrate da servizi sociali	8.094,90					
Entrate da servizi cimiteriali	3.600,00	4.300,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Entrate da farmacia comunale						
Altri proventi da serv. pubblici			12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00

Proventi da beni dell'Ente	51.614,33	47.172,63	43.461,54	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Interessi attivi	408,97	450,97	150,00	150,00	150,00	150,00
Utili da aziende e società		652,47	750,00	750,00	750,00	750,00
Altri proventi	72.359,29	25.658,91	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Altro (specificare)	2.500,00	2.500,00	32.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Titolo III	259.239,72	189.259,82	233.661,54	229.700,00	229.700,00	229.700,00
Totale entrate correnti	1.269.295,69	1.123.928,67	1.194.061,54	1.198.700,00	1.198.700,00	1.198.700,00
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI E DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
Alienazione di beni patrimoniali	7.629,11		70.000,00	146.000,00		
Trasferimenti dallo Stato						
Trasferimenti da Ue						
Trasferimenti dalla Regione						
Trasferimenti da altri enti pubblici			1.510.000,00	1.020.000,00	700.000,00	650.000,00
Trasferimenti da altri soggetti	110.055,84	6.723,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Riscossione di crediti						
Altro (specificare)			10.000,00	10.000,00	13.500,00	13.500,00
Totale Titolo IV	117.684,95	6.723,87	1.600.000,00	1.186.000,00	723.500,00	673.500,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIERIE Titolo V						
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
Anticipazione di cassa						
Finanziamenti a breve termine	11.442,33					
Assunzione di mutui e prestiti				25.000,00		
Emissione di Boc						
Altro (specificare)						
Totale Titolo VI	11.442,33			25.000,00		
Totale entrate in conto capitale						
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE Titolo VII			352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Titolo IX						
Avanzo applicato	91.461,15	122.101,74	243.500,00	341.500,00	341.500,00	341.500,00
Totale complessivo entrate	1.489.884,12	1.252.754,28	3.507.117,59	3.103.200,00	2.615.700,00	2.565.700,00

SPESA

VOCI	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Disavanzo di amministrazione	-----	-----	-----			
SPESE CORRENTI			225.750,00	212.361,16	237.500,00	237.500,00
Personale	233.722,16	202.542,20	14.150,00	14.700,00	16.000,00	16.000,00
Acquisto beni di consumo	25.434,88	14.086,55	663.114,05	626.814,05	601.614,05	591.614,05
Prestazioni di servizi	631.166,64	568.998,37				
Utilizzo di beni di terzi	3.000,00	500,00				
Trasferimenti	181.039,87	135.752,40	158.842,00 5500,00	163.542,00 6.500,00	156.442,00 9.000,00	156.442,00 9.000,00
Interessi passivi	27.253,70	23.954,08	32.590,33	41.440,33	39.440,33	37.490,33
Imposte e tasse	112.284,59	39.148,03				
Oneri straordinari	10.136,79	2.164,00	5.000,00	1.000,00	1000,00	1000,00
Fondo svalutazione crediti						
Fondo crediti dubbia esigibilità						
Fondo di riserva						
Altro (specificare)			83.671,21	83.042,46	86.003,62	96.353,62
Totale Titolo I	1.224.038,63	987.145,63	1.188.617,59	1.149.400,00	1.147.000,00	1.145.400,00
SPESE IN CONTO CAPITALE						
Acquisizione di beni immobili	94.889,88	35.974,52	1.647.500,00	1.128.900,00	701.000,00	651.000,00
Espropri e servitù onerose						
Acquisti di beni per realizzazioni in economia						
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia						
Acquisto di mobili, macchine e attrezzature	1.475,39	427,00				
Incarichi professionali esterni						
Trasferimenti di capitale	12.860,00	322,35	500,00	500,00	500,00	500,00
Partecipazioni azionarie						
Conferimenti di capitale						
Concessione di crediti e anticipazioni						
Altro (specificare)			22.000,00	67.000,00	22.000,00	22.000,00
Totale Titolo II	109.225,27	36.723,87	1.670.000,00	1.196.400,00	723.500,00	673.500,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE Titolo III						
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI						
Rimborso capitale mutui	69.486,16	72.732,98	53.000,00	63.900,00	51.700,00	53.300,00
Rimborso capitale Boc						
Rimborso anticipazioni di tesoreria	11.442,33					
Rimborso di altri prestiti						
Altro (specificare)						

Totale Titolo IV	80.928,49	72.732,98	53.000,00	63.900,00	51.700,00	53.300,00
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE Titolo V			352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Titolo VII	91.461,15	122.101,74	243.500,00	336.500,00	336.500,00	336.500,00
Totale Spese	1.505.653,54	1.218.704,22	3.507.117,59	3.103.200,00	2.615.700,00	2.565.700,00

Riepilogo generale per Titoli

Entrate

Titolo	Denominazione		Rendiconto 2015	Assestato 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni competenza		47.556,05			
	Fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale	previsioni competenza					
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni competenza		70.000,00			
TITOLO I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva a perequativa	previsioni competenza	894.793,63	927.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
		previsioni di cassa		1.002.675,57	1.338.774,44		
TITOLO II	Trasferimenti correnti	previsioni competenza	39.875,22	33.400,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
		previsioni di cassa		46.604,52	39.945,68		
TITOLO III	Entrate extratributarie	previsioni competenza	189.259,82	233.661,54	229.700,00	229.700,00	229.700,00
		previsioni di cassa		404.613,50	389.540,29		
TITOLO IV	Entrate in conto capitale	previsioni competenza	6.723,87	1.600.000,00	1.186.000,00	723.500,00	673.500,00
		previsioni di cassa		664.402,91	1.192.416,10		
TITOLO V	Entrate da riduzione attività finanziarie	previsioni competenza					
		previsioni di cassa					
TITOLO VI	Accensione prestiti	previsioni competenza			25.000,00		

		previsioni di cassa			25.000,00		
TITOLO VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsioni competenza		352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
		previsioni di cassa		352.000,00	352.000,00		
TITOLO IX	Entrate conto terzi e partite di giro	previsioni competenza	122.101,74	243.500,00	341.500,00	341.500,00	341.500,00
		previsioni di cassa		285.065,43	357.940,41		
Totale generale entrate		previsioni competenza	1.252.754,28	3.507.117,59	3.103.200,00	2.615.700,00	2.565.700,00
		previsioni di cassa		2.755.362,03	3.695.616,92		

Spese

Titolo	Denominazione		Rendiconto 2015	Assestato 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	Disavanzo di amministrazione						
TITOLO I	Spese correnti	previsioni competenza	987.145,63	1.188.617,59	1.149.400,00	1.147.000,00	1.145.400,00
		di cui già impegnato					
		di cui Fpv					
		previsione di cassa		1.634.807,28	1.427.763,51		
TITOLO II	Spese in conto capitale	previsioni competenza	36.723,87	1.670.000,00	1.196.400,00	723.500,00	673.500,00
		di cui già impegnato					
		di cui Fpv					
		previsione di cassa		713.492,65	1.536.652,46		
TITOLO III	Spese per incremento di attività finanziarie	previsioni competenza					
		di cui già impegnato					
		di cui Fpv					
		previsione di cassa					
TITOLO IV	Rimborso prestiti	previsioni competenza	72.732,98	53.000,00	63.900,00	51.700,000	53.3000,00
		di cui già impegnato					
		di cui Fpv					
		previsione di cassa		53.000,00	63.900,00		
TITOLO V	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsioni competenza		352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
		di cui già impegnato					
		di cui Fpv					
		previsione di cassa		352.000,00	352.000,00		
TITOLO VII	Spese per conto terzi e partite di giro	previsioni competenza	122.101,74	243.500,00	341.500,00	341.500,00	341.5000,00
		di cui già impegnato					
		di cui Fpv					
		previsione di cassa		288.996,48	361.958,31		
	Totale generale spese	previsioni competenza	1.218.704,22	3.507.117,59	3.103.200,00	2.615.700,00	2.565.700,00
		di cui già impegnato			196.971,74	26.954,25	
		di cui Fpv					
		previsione di cassa		3.042.296,41	3.742.274,28		

In base a quanto dichiarato dal Responsabile del Servizio Finanziario nella Relazione Tecnica, e dalle verifiche effettuate, l'Organo di revisione ritiene congrue e attendibili le previsioni inserite in bilancio.

Risultato d'amministrazione

Avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2017/2019

Al bilancio di previsione è allegata una Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016. Il risultato di amministrazione presunto deve essere descritto nella sua composizione nella Nota integrativa: se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, occorre che siano indicate le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

La prima parte della Tabella dimostrativa consente di determinare l'importo del risultato di amministrazione e la seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, costituita:

1. dalla **quota del risultato di amministrazione accantonata**: "Fondo crediti di dubbia esigibilità" e altri eventuali accantonamenti per passività potenziali;
2. dalla **quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente**, precisando a quali vincoli si fa riferimento, secondo la classificazione prevista dal principio applicato 9.2. L'elenco analitico dei vincoli è riportato nella Nota integrativa, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
3. dalla **quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti**. I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto;
4. l'eventuale **quota libera dell'avanzo di amministrazione** presunto utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, quando ne sia dimostrata la sua effettiva consistenza e, quindi, nella misura in cui l'avanzo risulti effettivamente realizzato. Nel caso in cui l'importo della quota libera risulti negativo, si è in presenza di un disavanzo di amministrazione, da recuperare secondo le modalità previste nel principio n. 9.2 della contabilità finanziaria.

L'elenco analitico dei vincoli utilizzati e degli accantonamenti impiegati deve essere riportato nella Nota integrativa, distinguendo gli utilizzi dei vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente.

Il risultato di amministrazione presunto non è stato calcolato in quanto solo in sede di elaborazione ed approvazione del rendiconto 2016 e di avanzo di amministrazione effettivo, si provvederà con apposita variazione di bilancio alla sua applicazione al bilancio 2017.

La **quota libera** del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli Enti Locali previsti dall'art. 193 del Tuel) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;

- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

L'eventuale disavanzo di amministrazione 2016, accertato ai sensi dell'art. 186, del Tuel, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla Delibera di approvazione del rendiconto.

Disavanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2017/2019

La Nota integrativa al bilancio di previsione deve indicare le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria e le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13, del Dlgs. n. 118/11.

Dall'attività di riaccertamento straordinario non è emersa nessuna situazione di disavanzo tecnico.

EQUILIBRI FINANZIARI

Verifica dell'equilibrio finanziario complessivo

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2017	2018	2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		219.385,28		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(-)		0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.198.700,00	1.198.700,00	1.198.700,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.149.400,00	1.147.000,00	1.145.400,00
<i>di cui: - Fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- Fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		44.542,46	66.003,62	76.353,62
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	500,00	500,00	500,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammortamento dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	63.900,00	51.700,00	53.300,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		14.600,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-15.100,00	-500,00	-500,00
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e da principi contabili, che hanno effetto sull'equilibrio ex art. 162, comma 6, Tucl				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**)	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	14.600,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)				
O=G+H+I-L+M		-500,00	-500,00	-500,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.211.000,00	723.500,00	673.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.196.400,00	723.500,00	673.500,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	500,00	500,00	500,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			500,00	500,00	500,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Relativamente ai prospetti di cui sopra si rileva che:

- che le entrate derivanti da indebitamento di cui all'art. 3, comma 17, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono state interamente destinate al finanziamento di spese d'investimento di cui all'art. 3, commi 18 e 19, della medesima Legge;
- che tutti gli interventi inclusi nell'Elenco annuale e nel Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 128, del Dlgs. n. 163/06, sono stati puntualmente riportati nella parte in conto capitale del bilancio di previsione.

L'Organo di revisione attesta

- di *non aver* rilevato irregolarità contabili, tali da poter incidere sugli equilibri di bilancio 2017/2019.

Il Fondo pluriennale vincolato

Il *Fondo pluriennale vincolato* è un saldo finanziario che consente di verificare la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego, evidenziando, nel caso in cui le risorse siano costituite da prestiti, il fenomeno dell'acquisizione di liquidità vincolata destinata a restare inutilizzata anche per periodi di tempo lunghi, nonostante ciò comporti rilevanti oneri finanziari; inoltre consente di rappresentare il procedimento di programmazione e realizzazione delle spese pubbliche che impiegano risorse acquisite anticipatamente dall'ente e richiedono un periodo di tempo ultrannuale di attuazione, evidenziando anche i tempi di impiego delle risorse acquisite per la realizzazione di interventi pluriennali.

L'ammontare complessivo del Fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in conto capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il Fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente (nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente).

Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei Fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento (sulla base di dati di preconsuntivo) all'importo riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal "*Fondo pluriennale vincolato*".

In allegato al bilancio di previsione è previsto il **Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del "*Fondo pluriennale vincolato*" relativo all'anno 2017.**

Tale prospetto partendo dal valore del Fondo presunto al 31 dicembre 2016, permette di evidenziare:

- le spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal "*Fpv*" ed imputate all'esercizio 2017;
- la quota di "*Fpv*" al 31 dicembre 2016 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata agli esercizi successivi;
- il "*Fpv*" previsto al 31 dicembre 2017;

Il valore del Fpv sarà elaborato in sede di rendicontazione 2016 e, se positivo, sarà applicato al bilancio 2017 in sede di variazione di bilancio.

Fpv al 31 dicembre 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal Fpv e imputate all'esercizio 2017	Quota del Fpv al 31 dicembre 2015 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2018	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016 con copertura costituita dal Fpv con imputazione all'esercizio 2018	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016 con copertura costituita dal Fpv con imputazione all'esercizio 2019	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016 con copertura costituita dal Fpv con imputazione agli esercizi successivi	Imputazione non ancora definita	Fpv al 31 dicembre 2017
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

L'Organo di revisione ha verificato :

- che le modalità di calcolo del "*Fondo pluriennale vincolato*" rispondono a quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria e che nell'anno 2017 sono previste solamente le spese "*esigibili*" in quell'esercizio.
- l'evoluzione dei cronoprogrammi che hanno comportato la reimputazione dei residui passivi nel periodo 2017/2019, secondo il criterio di esigibilità, coperti da "*Fpv*";
- la coerenza dei cronoprogrammi relativi alla costituzione e formazione di nuovo "*Fpv*" in competenza 2017/2019.

“Fondo crediti dubbia esigibilità”

L'Organo di revisione ha verificato che tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione sono state previste per intero. A fronte delle entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, è stata iscritta in bilancio un'apposita posta contabile denominata “*Accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità*”. A tale riguardo, l'Organo di revisione attesta che l'ammontare del “*Fondo crediti dubbia esigibilità*” iscritto tra le entrate è *costituito/non è costituito* nel rispetto di quanto previsto dal principio della competenza finanziaria ed ammonta ad Euro 44.542,46.

Il “*Fondo crediti di dubbia esigibilità*” viene incrementato con i seguenti accantonamenti previsti (Missione 20 – Programma 02 ‘Fondo svalutazione crediti’’):

	2017	2018	2019
Accantonamento di parte corrente	44.542,46	66.003,62	76.353,62
Accantonamento di parte capitale			
Accantonamento totale	44.542,46	66.003,62	76.353,62

A tale riguardo il l'Organo di revisione osserva:

che, salvo le eccezioni previste nel principio contabile, l'Ente continua ad accertare per cassa le entrate che finanziano la spesa per investimento e quindi, con riferimento al bilancio 2017, i proventi da permesso per costruire, da concessioni cimiteriali e da alienazione dei beni del patrimonio disponibile

Accantonamento altri fondi¹

Non sono previsti accantonamenti ad altri fondi.

1

Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

L'Organo di revisione nelle tabelle che seguono evidenzia le entrate e le spese che hanno carattere di eccezionalità e non ripetitivo e che possono influenzare i risultati del bilancio di previsione 2016/2018:

Entrate			
Tipologia	Importo previsto 2017	Importo previsto 2018	Importo previsto 2019
Contributo per rilascio permesso di costruire	10.000,00	13.500,00	13.500,00
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Entrate per eventi calamitosi			
Canoni concessori pluriennali			
Sanzioni al Codice della strada			
Plusvalenze da alienazione			
Altro _____			
Altro _____			
Altro _____			
Totale	30.000,00	33.500,00	33.500,00

Spese			
Tipologia	Importo previsto 2017	Importo previsto 2018	Importo previsto 2019
Consultazioni elettorali o referendarie locali	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ripiano disavanzi aziende riferite ad anni pregressi			
Oneri straordinari della gestione corrente			
Spese per eventi calamitosi			
Sentenze esecutive ed atti equiparati			

Altro _____			
Altro _____			
Altro _____			
Totale	7.000,00	7.000,00	7.000,00

ANALISI DELL'INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione attesta:

- che l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'art. 204, comma 1, del Dlgs. n. 267/00, dà le seguenti risultanze:

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (Rendiconto anno 2014), <i>ex art. 204, comma 1 del Dlgs. n. 267/00</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	957,351,86
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	52,704,11
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	259,239,72
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1,269,295,69
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale:	126.929,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 del Tuel autorizzati fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente(1)	32.590,33
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 del Tuel autorizzati nell'esercizio in corso	41.440,33
Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	52.898,34
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31 dicembre dell'esercizio precedente	447.190,86
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	25.000,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	472.190,86
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
<i>di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento</i>	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

(1) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

- che l'Ente, pertanto, nel triennio 2017/2019 *non supera* il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'art. 204 del Dlgs. n. 267/00, ;
- che le percentuali d'incidenza degli interessi passivi al 31 dicembre per ciascuno degli anni 2015-2016-2017 sulle entrate correnti risultanti dai rendiconti 2013-2014-2015 non nonché le proiezioni per il successivo triennio 2017-2019, risultano essere le seguenti:

2015	2016	2017	2018	2019
1,70%	2,56%	3,68%	3,29%	3,12%

- che l'indebitamento dell'Ente subisce la seguente evoluzione:
- che l'Ente non ha proceduto nel corso 2016 alla rinegoziazione di mutui in ammortamento;

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Anno	2015	2016	2017	2018	2019
Residuo debito	572.923,84	500.190,86	447.190,86	383.290,86	331.590,86
Nuovi prestiti					
Prestiti rimborsati	72.732,98	53.000,00	49.300,00	51.700,00	53.300,00
Estinzioni anticipate			14.600,00		
Altre variazioni +/- (specificare)					
Altre variazioni +/- (specificare)					
Altre variazioni +/- (specificare)					
Totale fine anno	500.190,86	447.190,86	383.290,86	331.590,86	278.290,86

- che gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione:

Anno	2015	2016	2017	2018	2019
Oneri finanziari	23.954,08	32.590,33	41.440,33	39.440,33	37.490,33
Quota capitale	72.732,98	53.000,00	49.300,00	51.700,00	53.300,00
Totale fine anno	96.687,06	85.590,33	90.740,33	91.140,33	90.790,33

- che gli interessi passivi relativi alle eventuali operazioni di indebitamento garantite con fidejussioni rilasciate dall'Ente, ai sensi dell'art. 207 del Tuel, presentano il seguente ammontare:

2015	2016	2017	2018	2019

- che l'Ente ha previsto stanziamenti per anticipazioni di tesoreria per Euro 352.000,00; e l'entità delle entrate a specifica destinazione che si presume di utilizzare in termini di cassa, ai sensi dell'art. 195 del Tuel è di Euro 352.000,00, con corrispondente vincolo sull'anticipazione di Tesoreria concedibile;
- che l'Ente nel corso degli esercizi 2017/2019 *non prevede* di procedere alla realizzazione di opere mediante lo strumento del "lease back", del "leasing immobiliare" o del "leasing immobiliare in costruendo";
- che l'Ente *ha* in programma operazioni di "project financing", per gli anni 2017/2019
- In relazione alle predette all'entità dell'indebitamento e/o alle tipologie di indebitamento a cui l'Ente ricorre, l'Organo di revisione evidenzia che:
- L'Organo di revisione ha accertato che nel bilancio 2017 le somme iscritte al Titolo IV Titolo V (al netto del Titolo III della spesa) e Titolo VI dell'entrata, per Euro 25.000,00 sono destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento, rispettando il vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione.

PAREGGIO DI BILANCIO 2017

La “*Legge di stabilità 2016*”, in corso di approvazione, prevede nuove regole di finanza pubblica per gli Enti Locali mediante il superamento del Patto di stabilità interno e l'introduzione del pareggio di bilancio secondo il quale gli Enti, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, devono conseguire l'equilibrio tra le entrate finali e le spese finali espresso in termini di competenza. Il nuovo Pareggio di bilancio è previsto anche dal novellato art. 9, della Legge n. 243/12, il quale prevede che *“i bilanci delle Regioni, dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto (conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali”*

Dall'esercizio 2016 non trova più applicazione l'art. 31, della Legge n. 183/11 e tutte le norme che regolamentavano il Patto di stabilità interno.

Anno 2017 - “Regole di finanza pubblica”

(art. 1, commi 707-734, della Legge n. 208/15 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - ‘Legge di stabilità 2016” ed art. 10, della Legge n. 243/12)

Soggetti coinvolti

Comuni, Province, Città metropolitane²

Calcolo dell’Obiettivo

Gli Enti di cui sopra concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali. Le Regioni possono autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a ridurre l’obiettivo “zero” per consentire un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, alla condizione che rimanga inalterato il saldo complessivo a livello regionale. Gli spazi finanziari ceduti dalla Regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e dai Comuni istituiti per fusione a partire dall’anno 2011.

Affinché ciò accada è necessario che i restanti Enti Locali della Regione interessata aumentino l’obiettivo per un importo equivalente, oppure che la stessa Regione assorba nel proprio vincolo di finanza pubblica l’allentamento dell’obiettivo concesso alle Amministrazioni del proprio territorio.

Agli Enti Locali che hanno ceduto spazi finanziari nell’anno è riconosciuta una diminuzione dell’obiettivo nel biennio successivo, per un valore commisurato agli spazi finanziari ceduti e sempreché il saldo complessivo a livello regionale rimanga inalterato.

Invece, agli Enti che hanno acquisito spazi finanziari nell’anno dai loro confratelli è attribuito un aumento dell’obiettivo nel biennio successivo, per un importo corrispondente agli spazi finanziari acquisiti.

La stanza di compensazione dei saldi finanziari deve essere tale che ogni anno la “*somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero*”.

Per conoscere la concreta attuazione del meccanismo testé descritto si rinvia alla lettura della relativa disciplina, che è stata pensata per sfruttare al massimo le capacità finanziarie degli Enti Locali. Tanto è vero che la procedura consta di due fasi da portare a termine, la prima, entro il 30 aprile, la seconda, entro il 30 settembre.

Qualora gli spazi finanziari attribuiti non siano utilizzati per impegni in conto capitale, gli stessi non possono concorrere alla diminuzione dell’obiettivo “zero”.

Determinazione del saldo finanziario di competenza

Il saldo finanziario per verificare il rispetto dell'obiettivo è calcolato, in termini di competenza, avendo a riferimento (rispetto allo schema di bilancio armonizzato) la differenza tra entrate finali dei Titoli I, II, III, IV e V e spese finali dei Titoli I, II, III. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali

Gli Enti Locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un Prospetto obbligatorio "... contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto ... [dell'obiettivo]". Nel Prospetto non sono presi in considerazione gli "... stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione".

Ciò stante, rileva che nel nuovo saldo finanziario di competenza non vengono conteggiati gli stanziamenti relativi al "Fondo crediti di dubbia esigibilità" ("Fcede") e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Fattispecie che facilitano il raggiungimento dell'obiettivo "zero".

Non si considerano nel saldo finanziario di competenza le spese espressamente escluse da disposizioni normative.

Il Disegno di "Legge di Stabilità 2017", in discussione al Parlamento per la definitiva approvazione, al comma 4, dell'art. 65, prevede che:

- a decorrere dall'anno 2017 gli Enti devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge n. 243/12. Ai sensi del comma 1-bis, del medesimo art. 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai Titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal Dlgs. n. 118/11, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai Titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

- per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento;

- dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Non rileva la quota del "Fondo pluriennale vincolato" di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Dal prospetto allegato al bilancio gli obiettivi di pareggio di bilancio risultano così conseguibili:

anno	saldo di competenza previsto
2017	38.900,00
2018	51.700,00
2019	53.300,00

Ai fini della verifica del rispetto del saldo gli Enti dovranno comunicare telematicamente al Mef-RgS, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione dei risultati conseguiti sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente, dal Responsabile dei Servizi "Finanziari" e dall'Organo di revisione economico-finanziaria.

Le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del pareggio di bilancio sono assimilate a quelle irrogate in caso di mancato rispetto del Patto di Stabilità interno.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI

ENTRATE TRIBUTARIE

Iuc (Imposta unica comunale)

La Legge n. 147/13, (*“Legge di stabilità 2014”*), al comma 639 istituisce l'Imposta unica comunale (Iuc) basata su 2 presupposti impositivi: possesso di immobili ed erogazione e fruizione di servizi comunali. La Iuc è composta dall'Imu, la Tasi (disciplinata dai commi da 669 a 679) e la Tari (disciplinata dai commi da 641 a 668).

L'Organo di revisione prende preliminarmente atto che l'Ente con Deliberazione n. 6 e n. 7 del 28.04.2016, il Consiglio comunale ha approvato le modifiche ed integrazioni al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (Tasi e Imu)

Imposta municipale propria – Imu

L'Organo di revisione ricorda che l'art. 13, del Dl. n. 201/11 disciplina la normativa relativa all'Imposta municipale propria. In proposito, si segnala che:

- l'aliquota base è dello 0,76%, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, con deliberazione consiliare, fino a 0,3 punti percentuali;
- per l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze è prevista una aliquota ridotta dello 0,4%, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, sempre con Deliberazione consiliare, fino al 2%. Per l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) è prevista una detrazione di Euro 200 (fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta) da riportare al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è destinato a questa finalità. Per gli immobili assegnati dagli Iacp o degli enti di edilizia residenziale pubblica i Comuni possono elevare l'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;
- dall'Imposta dovuta per i terreni ubicati nei Comuni di cui all'allegato 0A, al Dl. n. 4/15, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1, del Dlgs. n. 99/04, iscritti nella previdenza agricola, determinata con le ordinarie regole previste dall'art. 13, comma 8-bis, del Dl. n. 201/11, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200. Qualora il Comune sia considerato come parzialmente delimitato, la detrazione spetta solamente per la parte del territorio individuata ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, sono soggetti all'Imposta limitatamente alla parte che eccede Euro 6.000 con le seguenti riduzioni:
 - o del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore tra Euro 6.000 e 15.500;
 - o del 50 % dell'imposta gravante sulla parte di valore tra Euro 15.500 e 25.500;
 - o del 25 % dell'imposta gravante sulla parte di valore tra Euro 25.500 fino a 32.000;
- la base imponibile dell'Imposta è ridotta del 50% nel caso di:
 - fabbricati di interesse storico o artistico;
 - fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le suddette condizioni;
- l'Imposta non si applica:
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa da adibire ad abitazione principale e le relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di Sentenza di separazione legale, annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

-all'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di Polizia, nonché al personale dei Vigili del Fuoco per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica:

-ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

-ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

-ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat);

-ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'Allegato A della Legge n. 448/01;

-ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Dlgs. n. 99/04, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui al sopra citato elenco Istat;

-le esenzioni per i terreni agricoli si applicano anche qualora essi vengano concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a Iap di cui all'art. 1, del Dlgs. n. 99/04, iscritti nella previdenza agricola.

L'Organo di revisione prende atto della previsione complessiva del gettito Imu 2016-2018, iscritta in bilancio e ritiene che il gettito Imu previsto per l'esercizio 2016-2018 risulta *in linea* con quanto riscosso e/o accertato nell'anno precedente per i seguenti motivi:

Tenuto conto delle predette motivazioni, l'Organo di revisione *ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

Tributo per i servizi indivisibili - Tasi

L'Organo di revisione ricorda:

- o il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- o la base imponibile è quella prevista per l'Imu. L'aliquota base è pari all'1% ed il Comune può con Regolamento ridurre l'aliquota fino al suo completo azzeramento;
- o a partire dal 2015 all'unità immobiliare non locata posseduta da cittadini residenti all'estero, la Tasi è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi (art. 9-bis, del DL 47/14).

L'Organo di revisione prende atto della previsione complessiva del gettito Tasi 2016-2018, iscritta in bilancio e verificato che le modalità di applicazione della Tasi rispondono a quanto previsto dal dettato normativo, *ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

Tassa sui rifiuti - Tari

L'Organo di revisione ricorda:

- o ai sensi dell'art. 1, comma 640, della Legge n. 147/13 ("Legge di stabilità 2014"), il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

- in attesa dell'allineamento dei dati catastali, la superficie rilevante per il calcolo della tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettate a Tari è quella calpestabile;
- per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile;
- si fa comunque riferimento alle superfici rilevate o accertate ai fini dell'applicazione della Tarsu/Tia1/Tia2;
- sono escluse dal calcolo della Tari le superfici all'interno delle quali vengono prodotti rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, a condizione che il produttore dimostri il corretto trattamento di tali rifiuti in conformità della normativa vigente;
- il comune, nella determinazione della tariffa, deve tener conto dei criteri definiti nel Dpr. n. 158/98, salvo la possibilità di deroga in caso di commisurazione della tassa alle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie (principio del "chi inquina paga");
- la normativa dispone che la tariffa debba prevedere la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta rifiuti, ricomprendendo anche quelli per lo smaltimento in discarica con esclusione dei rifiuti speciali il cui costo di smaltimento è sostenuto direttamente dal produttore;
- a decorrere dall'anno 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/13, nella determinazione dei costi del servizio, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- nel Piano economico finanziario Tari il Comune deve tener conto anche degli eventuali mancati ricavi relativi ai crediti inesigibili Tia/1, Tia/2 e Tares;
- sono previste riduzione ed esenzioni come nel caso di mancata raccolta dei rifiuti, interruzione del servizio, distanza dal punto di raccolta, raccolta differenziata, abitazioni con unico occupante o tenute a disposizione, abitazioni o aree scoperte adibite ad uso stagionale o non continuativo, abitazioni occupate da soggetti che per più di 6 mesi l'anno risiedono o abbiano al dimora all'estero, fabbricati rurali ad uso abitativo;
- con regolamento il Comune può prevedere:
 - agevolazioni finanziate con la tariffa stessa;
 - le modalità di applicazione della Tassa per le occupazioni temporanee di locali o aree pubbliche o di uso pubblico.

L'unità immobiliare non locata posseduta da cittadini residenti all'estero la Tari è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi (art. 9-bis, del DL. 47/14).

L'Organo di revisione ha verificato che le modalità di applicazione della Tari rispondano a quanto previsto dal dettato normativo e ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

Cosap

L'art. 38, comma 1, del Dlgs. n. 507/93, dispone che "sono soggette alla Tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province"

La Tassa è applicata distintamente in base alla tipologia di occupazione: permanente o temporanea.

Al Comune è riconosciuta l'autonomia regolamentare, nei limiti previsti dalle disposizioni normative, in materia di regolamentazione della Tassa e di applicazione delle Tariffe per le occupazioni.

Ai sensi dell'art. 63, del Dlgs. n. 446/97, l'applicazione della Tassa può essere sostituita da un canone avente natura patrimoniale (Cosap), da introdurre con l'approvazione di espresso Regolamento in merito.

	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Previsione	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Accertamento	5.935,2	6.300,99	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	5.419,50	5.605,85	-----	-----	-----

L'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in Bilancio.

Imposta di pubblicità

L'art. 1, del Dlgs. n. 507/93, dispone che *“la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate”*.

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare riconosciuta dall'art. 52, del Dlgs. n. 446/97, regola l'Imposta e prevede le tariffe applicabili.

Fino al 25 giugno 2012, l'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/97, prevedeva la possibilità per gli Enti di innalzare prima del 20% (a decorrere dall'esercizio finanziario 1998), poi del 50% (a decorrere dall'esercizio finanziario 2000), le Tariffe massime applicabili all'Imposta. Tale possibilità è stata abrogata dall'art. 23, comma 7, del Dl. n. 83/12.

In merito, però, il Legislatore ha ritenuto opportuno emanare una norma di interpretazione autentica (art. 1, comma 739, della Legge n. 208/15 - *“Legge di stabilità 2016”*), precisando che l'abrogazione sopra citata non ha effetto nei confronti di quegli Enti che si erano avvalsi della facoltà di incremento delle Tariffe in data antecedente all'entrata in vigore del Dl. n. 83/12.

	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Previsione	9.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Accertamento	4.887,95	5.446,87	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	4.458,92	4.462,87	-----	-----	-----

L'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in Bilancio.

Imposta di scopo

L'Ente non ha istituito l'imposta di scopo.

Addizionale comunale Irpef

L'Organo di revisione:

- > ricordato che con la sostituzione dell'art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 360/98, disposta dall'art. 1, comma 142, della Legge n. 296/06, i Comuni, con apposito regolamento, possono stabilire l'aliquota dell'Addizionale comunale all'Irpef fino allo 0,8% e prevedere una *“soglia di esenzione”* in ragione del reddito posseduto;
- > sottolineato, inoltre, che l'efficacia della variazione decorre dalla pubblicazione della Deliberazione sul sito www.finanze.it del Mef e che il domicilio fiscale con il quale si individua sia il Comune che l'aliquota è quello alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'Addizionale stessa;
- > considerato, inoltre, che i Comuni possono stabilire aliquote dell'Addizionale comunale all'Irpef *“utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività”*;
- > tenuto conto che negli anni l'entrata in oggetto ha avuto il seguente andamento:

Anno 2014 Aliquota 0,40 %	Anno 2015 Aliquota 0,40 %	Anno 2016 Aliquota 0,60 % (previsione asestata)	Anno 2017 Aliquota 0,60 % (previsione)	Anno 2018 Aliquota 0,60 % (previsione)	Anno 2019 Aliquota 0,60 % (previsione)
€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00

In relazione a quanto sopra evidenziato, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in Bilancio.

Recupero evasione tributaria

L'entrata in oggetto presenta il seguente andamento:

	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Previsione	-----	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Accertamento	-----	-----	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	-----	-----	-----	-----	-----

I residui attivi al 1° gennaio 2017 per contributo per recupero evasione hanno subito la seguente evoluzione:

descrizione	importo
Residui attivi al 1° gennaio 2016	5.124,00
Riscossioni in conto residui – anno 2016	3.092,00
Residui eliminati per inesigibilità o dubbia esigibilità	2.032,00
Residui rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2016	

“Fondo di solidarietà comunale”

L'art. 1, comma 380, lett. b) della Legge n. 228/12, stabilisce che il “Fondo di solidarietà comunale” sia alimentato con una quota dell'Imu, di spettanza dei comuni, di cui all'art. 13 del Dl. n. 201/11, definita con Dpcm., su proposta del Mef, di concerto con il Ministro dell'Interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-città e Autonomie locali;

Inoltre, l'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge n. 228/12, dispone che sia riservato allo Stato il gettito dell'Imu di cui all'art. 13 del Dl. n. 201/11, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dall'art. 13, comma 6, primo periodo, e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Detta riserva non si applica, altresì, ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'Elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat, assoggettati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano all'Imu ai sensi dell'art. 9, comma 8, del Dlgs. n. 23/11.

Deve essere poi considerato che l'art. 1, comma 380-ter, lett. a), della Legge n. 228/12, in virtù del quale per le medesime finalità di cui al comma 380 per gli anni 2015 e successivi, la dotazione del “Fondo di solidarietà comunale” è pari a Euro 6.547.114.923,12, comprensivi di Euro 943 milioni quale quota del gettito di cui alla lett. f), del precedente comma 380.

La dotazione del predetto “Fondo” per ciascuno dei predetti anni è assicurata per Euro 4.717,9 milioni attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni e che, corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni;

Al fine d'incentivare il processo di riordino e semplificazione degli Enti territoriali, una quota del “Fondo di solidarietà comunale”, non inferiore, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a Euro 30 milioni, è destinata

ad incrementare il contributo spettante alle Unioni di comuni ai sensi dell'art. 53, comma 10, della Legge n. 388/00, e una quota non inferiore a Euro 30 milioni è destinata, ai sensi dell'art. 20, del DL n. 95/12, ai Comuni istituiti a seguito di fusione.

L'art. 1, comma 380-ter, lett. b), della Legge n. 228/12, per il quale per le medesime finalità di cui al comma 380, con Dpcm., da emanare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del "Fondo di solidarietà comunale", tenendo anche conto, per i singoli Comuni:

1) di quanto previsto dai nn. 1), 4), 5) e 6) della lett. d), del comma 380, vale a dire rispettivamente:

- degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lett. a) ed f) del precedente comma 380, dell'art. 1, della Legge n. 228/12;
- della dimensione del gettito dell'Imu ad aliquota di base di spettanza comunale;
- della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lett. e), del comma 380, dell'art. 1, della Legge n. 228/12, sulle risorse complessive per l'anno 2012, per quanto attiene ai soppressi "Fondo sperimentale di riequilibrio" e trasferimenti erariali a favore dei Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna;
- delle riduzioni di cui all'art. 16, comma 6, del DL n. 95/12;

2) della soppressione dell'Imu sulle abitazioni principali e dell'istituzione del Tributo per i servizi indivisibili;

3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota di base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia.

Infine l'art. 1, comma 380-ter, lett. c), della Legge n. 228/12, prevede che in caso di mancato accordo, il Dpcm. è comunque emanato entro i 15 giorni successivi.

A decorrere dal 2016, il DL n. 78/15 stabilisce che il Ministero dell'Interno, entro il 31 marzo di ogni anno, eroghi ai Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, una somma pari all'8% degli importi di riferimento per ciascun Comune risultanti dai dati pubblicati sul sito *internet* del Ministero dell'Interno alla data del 16 settembre 2014. Tale acconto deve essere contabilizzato nei bilanci comunali a titolo di riscossione di Imu.

Entro il 1° giugno di ogni anno, il Ministero dell'Interno comunica all'Agenzia Entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli Comuni in misura pari all'importo di cui al predetto comma 1. L'Agenzia delle Entrate procede a trattenere le relative somme, per i Comuni interessati, dall'Imu riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'art. 17, del Dlgs. n. 241/97. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle Entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per il reintegro del "Fisc" nel medesimo anno.

L'Organo di revisione prende atto delle modalità di determinazione del "Fondo di solidarietà comunale" 2017, previsto per Euro 274.000,00 e in proposito ritiene congrua la previsione di bilancio.

TRASFERIMENTI

Trasferimenti dallo Stato e da altri enti pubblici

L'Organo di revisione dà atto

- che le previsioni di entrata dei trasferimenti erariali sono state iscritte sulla base delle indicazioni metodologiche rese disponibili dal ministero dell'Interno;
- che sono stati iscritti in bilancio trasferimenti regionali per complessivi Euro 33.400,00, tenuto conto del trend storico
- che i trasferimenti sono stati imputati a bilancio secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, del Dlgs. n. 118/11):

- di quanto già comunicato dalla Regione;
 - di quanto previsto da Leggi regionali già in vigore;
 - delle funzioni delegate da Leggi regionali già in vigore;
 - delle richieste di finanziamento già presentate o che si intende presentare alla Regione nel corso del 2013.
- che l'art. 13, comma 17, del Dl. n. 201/11, prevede, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, che all'incremento dell'entrata ad aliquota di base, in conseguenza dell'anticipazione sperimentale dell'Imu, corrisponde una riduzione di pari importo delle risorse erariali assegnate a valere sul "Fondo sperimentale di riequilibrio" e sul "Fondo perequativo".

Tenuto conto di quanto sopra, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

Raccomanda tuttavia agli Organi dell'Ente:

- l'adozione di un sistema di costante monitoraggio dei trasferimenti erariali effettivamente spettanti, sulla base delle comunicazioni che verranno di volta in volta rese note dal Ministero dell'Interno ed a provvedere, se del caso, ad effettuare con la massima tempestività le necessarie variazioni di bilancio;
- che gli impegni di spesa a fronte di trasferimenti regionali vengano assunti solo dopo la formale comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento;
- che, a livello di Peg, le spese conseguenti a trasferimenti con vincolo di destinazione vengano tenute opportunamente distinte dalle altre previsioni di spesa.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione "Codice della strada" (art. 208, Dlgs. n. 285/92)

Le previsioni per gli esercizi 2017/2019 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli esercizi 2015-2016:

	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Previsione	2.000,00	0			
Accertamento	0	0	0	0	0
Riscossione (competenza)	0	0	0	0	0

La parte vincolata della previsione (50%) risulta destinata come segue:

Tipologie di spese	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Spesa corrente	0	0	0	0	0
Spesa per investimenti	0	0	0	0	0

Per l'anno 2017, a causa della mancanza della figura di agente di polizia locale, con deliberazione n. 8 del 27.02.2017 si dà atto che non si prevede di introitare risorse da sanzioni per violazione delle norme del codice della strada.

Entrate da Servizi scolastici, Servizi per l'infanzia, Attività culturali, servizi sportivi e Servizi sociali

L'Organo di revisione dà atto che il gettito delle entrate derivanti da tali attività è stato previsto tenendo conto delle misure tariffarie per l'anno 2016, che sono state approvate dalla Giunta con le Deliberazioni di seguito elencate e che costituiscono allegato obbligatorio del presente bilancio:

- Deliberazione n. 9 del 27.02.2017;

L'Organo di revisione dà atto altresì che, per l'ammissione ai predetti servizi ed attività, ove non rivolti alla generalità della popolazione interessata, e per la determinazione di quote ridotte di compartecipazione alle spese, l'Ente applica i "criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate", di cui all'art. 59, comma 51, della Legge n. 449/97, e successive modificazioni.

Proventi da beni dell'Ente

L'Organo di revisione dà atto, in ordine alle rendite del patrimonio dell'Ente:

- che è stata allegato al bilancio l'elenco degli immobili locati a terzi, con l'indicazione del relativo canone annuo;
- che nel corso dell'anno 2016 non si è provveduto all'adeguamento dei relativi canoni;
- che per l'anno 2017 si prevederà di adeguare i relativi canoni;
- che il gettito per l'esercizio 2017 è stato previsto tenendo conto dei predetti adeguamenti;
- che, alla data di predisposizione della presente Relazione:

1. i fitti attivi relativi all'anno 2016 saranno introitati nel corso dell'anno 2017 a valere sulla gestione dei residui, come da richiesta fatta ai locatari da parte dell'Ente con nota del 02,03,2017 protocollo Ente n. 837.
2. risultano ancora da introitare Euro 12.042,85 per fitti attivi relativi a residui per gli anni 2014 e precedenti;

Si evidenzia come l'Ente abbia provveduto ad iscrivere a ruolo coattivo la somma di € 12,042,85 in data 06.11.2016 relativa a canoni di locazione anni 2010-2014 non pagati, nonostante i provvedimenti di sollecito e di messa in mora del locatario da parte dell'ufficio competente..

L'Organo di revisione invita l'Ente ad una maggiore attenzione nella tempestiva riscossione di tutti i fitti attivi, promuovendo se necessario iniziative di recupero forzoso, al fine di dare certezza a questa entrata, diminuire l'ammontare del relativo residuo attivo ed evitare il formarsi di situazioni debitorie non più sanabili a carico degli affittuari.

Interessi attivi

L'Organo di revisione dà atto che la previsione in ordine alla predetta entrata è stata calcolata tenendo presenti:

- gli interessi attivi sulle giacenze di tesoreria calcolati in base di un tasso annuo d'interesse pari al valore euribor a tre mesi base 360 ;
- gli interessi attivi sulle somme rimaste da somministrare su mutui passivi, che alla data di predisposizione delle presente Relazione ammontano complessivamente a Euro 150,00;
- le disposizioni in materia di misura degli interessi passivi per ritardato/omesso versamento tributi, di cui all'art. 1, comma 165, della Legge n. 296/06 (*"Finanziaria 2007"*);

Utili/perdite da Aziende e Società

L'Organo di revisione dà atto che, in ordine alla predetta entrata, è stato previsto che, per l'esercizio 2017:

- possano produrre utili le seguenti Aziende e Società partecipate:

1) Astem spa

Sulla considerazione che nell'anno 2016 sono stati pagati da Astem spa dividendi per € 92,30 per gli esercizi 2014 e 2015

e che il relativo gettito è stato calcolato tenendo conto delle modifiche alle disposizioni in materia di credito d'imposta sui dividendi distribuiti ai Comuni da Società, comunque costituite, che gestiscono servizi pubblici locali, introdotte dall'art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 344/03 avente per oggetto *"Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'art. 4, della Legge n. 80/03"*, come integrate dall'art. 1, comma 52, della Legge n. 311/04;

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente Locale nel prevedere le spese correnti per l'esercizio 2017:

- *ha tenuto conto delle norme in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di cui all'art. 6, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10;*
- *ha tenuto conto di quanto disposto materia di razionalizzazione e risparmi di spesa, dall'art. 8, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10;*
- *ha tenuto conto di quanto disposto in materia di riduzione di spesa per acquisto di beni e servizi dall'art. 1, del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12.*

Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle spese correnti, l'Organo di revisione, *tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente*, ritiene opportuno evidenziare quanto segue

Spesa per il personale

L'Organo di revisione, considerato quanto previsto dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11), dà atto che la spesa del personale è stata calcolata:

- *tenendo conto delle previsioni incluse nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale, i quali devono essere improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39, comma 19, della Legge n. 449/97;*
- *tenendo conto di quanto disposto dall'art. 76, comma 4, del Dl. n. 112/08 (rispetto del Patto di stabilità interno);*
- *tenendo conto che gli Enti Locali, assoggettati al rispetto del Patto di stabilità, devono assicurare il contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, ai sensi dell'art. 1, comma 557, 557-bis, 555-ter, 557-quarter della Legge n. 296/06;*
- *tenendo conto che gli Enti Locali, assoggettati al rispetto del Patto di stabilità, devono assicurare la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti (art. 1, comma 557, lett. a), Legge n. 296/06).*

Verifica rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 (o comma 562) della Legge n. 296/06:

spesa impegnata o prevista	Rendiconto 2008	Spesa media 2011/2012/2013	Previsione asestata 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Spese personale (int. 01)	/	252,085,57	225.700,00	212.361,16	237.500,00	237.500,00
Altre spese personale (int. 03)		4,336,02				
Irap (int. 07)		15,824,67	14.150,00	14.700,00	16.000,00	16.000,00
Altre spese		47,500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Totale spese personale (A)		319,746,26	263.850,00	251.061,16	277.500,00	277.500,00
- componenti escluse (B)		7,200,43				
Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)		312,545,83	263.850,00	251.016,16	277.500,00	277.500,00

Con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato l'Ente ha programmato le seguenti assunzioni:

anno 2017

- assunzioni a tempo indeterminato pieno per n. 1 unità;

- assunzioni a tempo indeterminato parziale (a seguito do convenzione con altro Ente) anno 2018 per n. 1 unità;
- assunzioni a tempo indeterminato pieno per n. ____ unità;
- assunzioni a tempo indeterminato parziale anno 2019 per n. ____ unità;
- assunzioni a tempo indeterminato pieno per n. ____ unità;
- assunzioni a tempo indeterminato parziale per n. ____ unità;

e che tali assunzioni verranno effettuate:

- nel rispetto della percentuale del *turn over* (art. 3, comma 5, DL. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14), pari all'80% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente per gli anni 2016 e 2017 e al 100% a decorrere dal 2018;
- *tenendo* conto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del DL. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14, a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a 3 anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzioni riferite al triennio precedente;
- *tenendo* conto che per l'anno 2016 ogni assunzione a tempo indeterminato da parte degli Enti Locali – sia sottoposti che non sottoposti al Patto di stabilità – deve essere effettuata tenendo conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 424, della Legge n. 190/14, in base al quale tali Enti devono destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato:
 - a) all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data del 1° gennaio 2015;
 - b) alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità delle Province e delle Città metropolitane;
 - c) per il reclutamento di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie del personale provinciale, di figure professionali in grado di assolvere a queste funzioni.

Per espressa previsione normativa, le assunzioni effettuate in violazione del comma 424 citato sono nulle.

Con riferimento alle assunzioni con forme di lavoro flessibile l'Ente ha effettuato la seguente programmazione:

- anno 2017**
- assunzioni a tempo determinato pieno per n. ____ unità;
- assunzioni a tempo determinato parziale per n. ____ unità;
- proroghe di contratti a tempo determinato pieno per n. ____ unità;
- proroghe di contratti a tempo determinato parziale per n. ____ unità;
- attivazione di altre forme di lavoro flessibile per n. 1 unità;
- anno 2018**
- assunzioni a tempo determinato pieno per n. ____ unità;
- assunzioni a tempo determinato parziale per n. ____ unità;
- proroghe di contratti a tempo determinato pieno per n. ____ unità;
- proroghe di contratti a tempo determinato parziale per n. ____ unità;

- attivazione di altre forme di lavoro flessibile per n. _____ unità;
anno 2019
- assunzioni a tempo determinato pieno per n. _____ unità;
- assunzioni a tempo determinato parziale per n. _____ unità;
- proroghe di contratti a tempo determinato pieno per n. _____ unità;
- proroghe di contratti a tempo determinato parziale per n. _____ unità;
- attivazione di altre forme di lavoro flessibile

ed in proposito l'Ente *ha* tenuto conto, in materia di lavoro flessibile, delle disposizioni dell'art. 9, comma 28, del DL n. 78/10 in base al quale gli Enti possono far ricorso:

- a personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Sempre con riferimento alle assunzioni con forme di lavoro flessibile l'Ente;

- *ha* tenuto conto che il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 non si applica:
 - » con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea. Nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti (art. 3, comma 9);
 - » agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 – per gli Enti soggetti al Patto – e 562 – per gli Enti non soggetti al Patto – dell'art. 1 della Legge n. 296/06, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (art. 11, comma 4-bis del dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14);

Sul punto si evidenziano anche i pareri 29 del 26/1/2012 e 21 del 16/1/2014 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia secondo i quali, laddove l'Ente non abbia nel corso dell'anno 2009 sostenuto alcuna spesa a detto titolo, si dovrà individuare un diverso parametro che rappresenti un limite di spesa anche per gli anni successivi al 2011, e laddove la sezione ha ritenuto funzionale consentire le assunzioni determinate dalla assoluta necessità di far fronte a un servizio essenziale per l'Ente: la spesa così determinata sarà a sua volta il parametro finanziario per gli anni successivi; va altresì considerata la deliberazione della Corte dei Conti sezione regionale di controllo della Lombardia 21/2014: laddove nell'esercizio base di riferimento di computo (2009) l'Amministrazione non ha sostenuto alcun onere a tale titolo, in mancanza di un tetto preconstituito il limite diviene quello della spesa strettamente necessaria per l'Ente nell'anno in cui si verifica l'assoluta necessità di stipulare contratti a tempo determinato, che rappresenterà il parametro di riferimento negli anni successivi.

L'Organo di revisione, riguardo alla spesa per lavoro flessibile, evidenzia che:

- l'Ente *ha* tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6-bis, del Dlgs. n. 165/01, riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall'Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- l'Ente *non* ha rilevato situazioni di soprannumero o eccedenza di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, ai sensi dell'art. 33, del Dlgs. n. 165/01;
- *tenendo* di quanto disposto dall'art. 4, comma 6 del DL n. 101/13, in materia di stabilizzazione del personale non dirigenziale per l'anno 2016;

- *tenendo* di quanto disposto dall'art. 4, comma 6-quater, del Dl. n. 101/13, in materia di stabilizzazione del personale non dirigenziale per l'anno 2016.

L'Organo di revisione evidenzia nella seguente Tabella il numero dei dipendenti suddiviso per categorie ed i principali indicatori relativi al personale.

Personale al 31 dicembre	2016 posti in dotazione organica	2016 personale in servizio	2017 Personale in servizio (programmazione)	2017 personale in servizio (previsione)	2018 Personale in servizio (programmazione)	2018 personale in servizio (previsione)	2019 Personale in servizio (programmazione)	2019 personale in servizio (previsione)
Direttore generale								
Segretario comunale								
dirigenti a tempo indeterminato								
dirigenti a tempo determinato								
personale a tempo indeterminato	10	5	10	6	10	7	10	7
personale a tempo determinato		1		1				
Totale dipendenti (C)	10	6	10	7	10	7	10	7
costo medio del personale (A/C)		263.850,00		251.061,16		277.500,00		277.500,00
Popolazione al 31 dicembre		2080		2080		2080		2080
costo del personale pro-capite (A/popolazione al 31/12)		126.85		120.70		133.41		133.41
incidenza sulle spese correnti (A/spese correnti)		22.19		21.84		24.19		24.22

Contrattazione decentrata integrativa

L'Organo di revisione dà atto che per il **personale non dirigente** del Comparto Enti Locali:

- che è stato ancora costituito il “*Fondo delle risorse per la Contrattazione integrativa*” per l'anno 2016,

Spesa per incarichi esterni

L'Organo di revisione, con riferimento alla spesa per incarichi inserita nel bilancio di previsione, dà atto che:

- l'Ente *non* ha adottato il programma relativo agli incarichi di collaborazione autonoma (art. 3, comma 55, della Legge n. 244/07) in quanto non sono state previste in bilancio tali fattispecie di assunzioni
- l'Ente non ha previsto nel bilancio finanziario per il triennio 2017-2018-2019 spese a titolo di studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti;

Spese per acquisto di beni di consumo e per prestazioni di servizi

L'Organo di revisione, rammentata la disciplina in materia, riportata:

- dall'art. 6-bis, del Dlgs. n. 165/01, riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall'Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- dall'art. 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/06;
- dall'art. 1, commi 1 e 7, del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12;
- dall'art. 1, comma 13, del Dl. 95/12, convertito con Legge n. 135/12;
- dall'art. 33, comma 3-bis, del Dlgs. n. 163/06;

evidenzia:

- che gli Enti Locali possono acquistare sul mercato i servizi originariamente autoprodotti, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- che gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (“*Mepa*”), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, del Dpr. n. 207/10 per acquisiti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- che gli Enti Locali possono ricorrere alle convenzioni-quadro predisposte da Consip Spa, nonché alle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionale, ovvero adottare, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, i parametri prezzo-qualità di riferimento per tali convenzioni-quadro;
- che gli Enti Locali sono tenuti ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, per le seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;
- dal 1° novembre 2015, per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, i Comuni non capoluogo di Provincia devono procedere nell'ambito delle Unioni dei Comuni di cui all'art. 32 del Dlgs. n. 267/00, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito Accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti Uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della Legge n. 56/14. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione tale obbligo

decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione. I Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 Euro;

e dà atto:

- che, per quanto riguarda l'acquisto di beni, ai sensi di quanto disposto dal Dpr. n. 194/96, nel Titolo I (spesa corrente), sono state inserite unicamente le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, mentre le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni immobili, mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche e di beni specifici per realizzazioni in economia sono state inserite al Titolo II del bilancio (spese in conto capitale).

Spese legali

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente *non ha* provveduto alla determinazione dell'accantonamento del "*Fondo rischi spese legali*" sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'Ente formatosi negli esercizi precedenti secondo quanto previsto alla lett. h), Punto 5.2, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Contenimento delle spese

Le previsioni per gli anni 2017, 2018 e 2019 rispettano i limiti disposti:

dell'art. 6, comma 7, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2017-2019
Studi/incarichi di consulenza	8.208,00	80%	1.641,60	0,00

dall'art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10 convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella³:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2017-2019
Lavoro flessibile		50%		

dall'art. 6, comma 8, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2017-2019
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza		80%		

dall'art. 6, comma 9, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, in base al quale gli Enti Locali non possono, a decorrere dall'anno 2011, effettuare spese per sponsorizzazioni;

dall'art. 6, comma 12, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2017-2019
Missioni	324,78	50%	162,39	500,00

dall'art. 6, comma 13, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2017-2019
Formazione	430,00	50%	215,00	300,00

dall'art. 5, comma 2, del Dl. n. 95/12, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2011	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2017-2019
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture		70%		

Si evidenzia come il limite di spesa di cui alle fattispecie sopra illustrate debba essere rispettato a livello aggregato e non necessariamente a livello di singola fattispecie di spesa.

L'Ente *ha* comunicato in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dell'apposito questionario e pubblicato sul proprio sito istituzionale, con le modalità di cui al Dlgs. n. 33/13, il numero e l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono all'obbligo di comunicazione non possono effettuare spese complessive annuali di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (art. 4 Dpcm. 25 settembre 2014).

Interessi passivi

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente nell'esercizio 2016:

- *non prevede* di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria;
- *non prevede* di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria nei limiti previsti dall'art. 222 del Dlgs. n. 267/00 (si ricorda che il limite del 3/12 previsto dal citato art. 222 del Tuel, rappresenta lo stesso limite da considerare anche ai fini dell'utilizzo delle entrate a destinazione vincolata *ex art. 195 del Tuel*) ma in termini cautelari ha predisposto apposito stanziamento di bilancio ;

Imposte e tasse

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente:

1. *non ha effettuato* l'opzione di cui all'art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. 446/97, per la determinazione dell'Irap per le attività commerciali secondo il metodo del "valore della produzione";
 2. *ha non ha escluso* dalla base imponibile Irap mensile, calcolata secondo il metodo retributivo, ai sensi dell'art. 11, del Dlgs. n. 446/97, come modificato dall'art. 16 della Legge n. 388/2000 e indicato nelle istruzioni ministeriali alla dichiarazione Irap, le spese erogate relative ai dipendenti disabili, così come definiti dall'art. 1, della Legge n. 68/99 in quanto non ha nel suo organico dipendenti diversamente abili;
- svolge le attività di seguito elencate, da considerarsi oggettivamente commerciali ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 5, del Dpr. n. 633/72, e successive modificazioni e che per le stesse *viene tenuta* regolare contabilità ai fini Iva:
- Impianti sportivi
 - Refezione scolastica
 - Trasporto alunni

3. in relazione alle predette attività commerciali *non ha effettuato* l'opzione di cui all'art. 36, comma 3, del Dpr. n. 633/72, per la tenuta della contabilità separata ai fini Iva, ovvero dell'art. 36-bis, del Dpr. n. 633/72, per i servizi svolti in regime di esenzione;
4. ha proceduto all'applicazione, ai servizi rilevanti Iva, delle norme in vigore dal 1° gennaio 2015 su “*split payment*” e “*reverse charge*”, ai sensi:
1. dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/14;
 2. del Dm. 23 gennaio 2015, attuativo delle norme sullo “*split payment*”;
 3. delle Circolari Agenzia Entrate n. 14/E del 27 marzo 2015 e n. 15/E del 13 aprile 2015, di chiarimento delle norme su “*reverse charge*” e su “*split payment*”;
5. ha tenuto conto, in sede di Dichiarazione “*Iva 2016*” scadente il 30 settembre 2016, compilando i righi VJ19 ed eventualmente VJ17, nonché eventualmente i righi VE35 e VE38, dei riflessi delle norme in vigore dal 1° gennaio 2015 su “*split payment*” e “*reverse charge*”;
6. ha preso atto delle nuove scadenze e adempimenti fiscali previsti dal 1° gennaio 2017 e introdotti dal DL. n. 193/16, nonché dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate 28 ottobre 2016, in base ai quali
4. entro il 28 febbraio 2017 scadeva l'invio telematico Dichiarazione “*Iva 2017*” (dal 2018 la scadenza è posticipata al 30 aprile di ogni anno). Non più quindi il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;
 5. entro il 31 maggio 2017/31 agosto 2017/30 novembre 2017/28 febbraio 2018 (fine del secondo mese al trimestre di riferimento, scadenze valedoli anche per gli anni futuri) scadono, rispettivamente:
 - a) l'invio della Comunicazione trimestrale relativa alle sole fatture e note di credito/debito analogiche emesse nel trimestre di riferimento ai sensi dell'art. 4, del DL. n. 193/16 oppure, in alternativa, previo esercizio dell'opzione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'invio dei dati riferiti ai medesimi documenti ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Dlgs. n. 127/15 e del Provvedimento 28 ottobre 2016. Il tutto mediante sistemi informatici che da oggi possono essere già adeguati dalle *software house*;
 - b) l'invio della Comunicazione dati delle liquidazioni periodiche riferite al trimestre di riferimento, ai sensi dell'art. 4, del DL. n. 193/16, secondo direttive da definire con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Oneri straordinari

L'Organo di revisione dà atto che nel bilancio di previsione l'Ente:

- *ha previsto gli oneri straordinari di seguito elencati, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate:*

<i>Voce</i>	<i>Motivazione</i>
Consultazione referendarie € 7.000,00	sostenere le spese amministrative di legge

Fondo di riserva

L'Organo di revisione dà atto che nella Missione 20 “*Fondi e Accantonamenti*”, Programma 1, è stato previsto l'importo di Euro 5.000,00 a titolo di “*Fondo di riserva*” pari al 0,42 % del totale delle spese correnti e quindi rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 1, del Dlgs. n. 267/00. Inoltre, nella stessa Missione e Programma è previsto “*Fondo di riserva*” di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali.

TEMPESTIVITÀ E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'art. 9, comma 1, lett. a), del DL. n. 78/09, convertito con modificazioni nella Legge n. 102/09, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, e prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, ha previsto che gli enti locali adottino opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito *internet* dell'amministrazione. Nel rispetto delle suddette misure il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

In merito a tali adempimenti, l'Organo di revisione dà atto che l'ente *ha provveduto* ad adottare provvedimenti atti a garantire quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. a), del DL. n. 78/09.

Con l'intento di favorire la tracciabilità dei pagamenti per la lotta all'evasione, è previsto che gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dagli Enti Locali in via continuativa a prestatori d'opera ed ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 1.000 Euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante (art. 2, comma 4-ter, DL. n. 138/11).

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente dà atto che:

- il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” sarà deliberato dal Consiglio con Provvedimento del 30.03.2017, e non sono state previste entrate come specificato nella seguente Tabella:

	Previsione iniziale 2016	Rendiconto/Assestato 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Alienazioni					

L'Organo di revisione ha verificato che nel bilancio di previsione 2017 le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, realizzate in termini di procedimento amministrativo nell'anno 2016, sono pari ad Euro 146.000,00 e saranno utilizzate esclusivamente⁴ per finanziare le spese di investimento.

Le risorse provenienti o previste da tali disinvestimenti sono state destinate nel modo seguente:

	Previsione iniziale 2016	Rendiconto/Assestato 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Investimenti			131.400,00		
Riduzione indebitamento			14.600,00		
Finanziamento disavanzo					
Copertura debiti fuori bilancio					
Altro (specificare)					

Contributo per “permesso di costruire”

La Legge n. 208/15 (“Legge di stabilità 2016”) prevede la possibilità, per gli anni 2016 e 2017, di utilizzare per intero i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, di cui al Dpr. n. 380/01, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'art. 31, comma 4-bis, del medesimo Testo unico, per finanziare le spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.

La previsione per gli esercizi 2017/2019 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti dell'esercizio 2016:

	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Previsione	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.500,00	13.500,00
Accertamento	4.574,87	17.131,96	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	4.574,87	17.131,96	-----	-----	-----

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa corrente negli anni passati era avvenuta e per il triennio 2017- 2019 è prevista nel modo seguente:

- anno 2017 100% (per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale);
- anno 2018 100% (spese di investimento);
- anno 2019 100% (spese di investimento).

L'Organo di revisione evidenzia inoltre che le entrate concernenti i "permessi di costruire" destinati al finanziamento delle opere a scomputo di cui all'art. 16, comma 2, del Dpr. n. 380/01, sono accertate nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso e imputate all'esercizio in cui la convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il collaudo delle opere. Anche la spesa per le opere a scomputo è registrata nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione giuridica, ovvero nell'esercizio del rilascio del permesso e in cui sono formalizzati gli accordi e/o convenzioni che prevedono la realizzazione delle opere, con imputazione all'esercizio in cui le convenzioni e gli accordi prevedono la consegna del bene. A seguito della consegna e del collaudo, si emette il titolo di spesa, versato in quietanza di entrata del bilancio dell'Ente stesso, all'entrata per permessi da costruire (trattasi di una regolazione contabile). La rappresentazione nel bilancio di previsione di entrate per "permessi di costruire" e destinate al finanziamento di opere a scomputo è possibile solo nei casi in cui la consegna delle opere è prevista dai Documenti di programmazione (Dup e Piano delle opere pubbliche).

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

Il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il Dlgs. n. 50, del 18 aprile 2016 “Nuovo codice degli appalti”. L’art. 21 del citato Decreto prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

Tuttavia nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi che dovrebbero determinare:

- a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
 - b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;
 - c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
 - d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
 - e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
 - f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento,
- si applica l’art. 216, comma 3, del nuovo “Codice degli appalti”, ossia si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all’interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.

L’Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi “Finanziari” dell’Ente, dà atto:

- che l’Elenco annuale ed il Programma triennale dei lavori pubblici:
 - sono stati redatti in conformità di quanto indicato dal Dm. 21 giugno 2000, sostituito una prima volta dal Dm. 22 giugno 2004, ulteriormente sostituito dal Dm. 9 giugno 2005, e delle modifiche introdotte dall’art. 7, della Legge n. 166/02;
 - sono stati adottati entro il 15 ottobre 2015 dalla Giunta comunale;
 - sono stati pubblicati per almeno 60 giorni all’Albo pretorio del Comune;
 - sono stati predisposti:
 - a) per gli interventi di manutenzione straordinaria, indicando la stima sommaria dei costi;
 - b) per gli interventi di importo inferiore a Euro 10 milioni, dotandoli di studi di fattibilità sintetici;
 - c) per gli interventi di importo superiore a Euro 10 milioni dotandoli di studi di fattibilità di cui all’art. 4, della Legge n. 144/99;
- che le spese per manutenzioni indicate nei predetti programmi e previste nella parte in conto capitale del bilancio di previsione annuale e pluriennale si riferiscono unicamente ad interventi di manutenzione straordinaria, mentre le spese per la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili sono state previste nella parte corrente del bilancio;
- che per la progettazione delle opere e degli interventi previsti nell’Elenco annuale delle opere pubbliche è stato previsto:
 1. di ricorrere a professionisti esterni e che le relative spese:
 - sono state previste nell’apposito intervento delle spese in conto capitale;

di non ricorrere, per il finanziamento di quest'ultime spese, al "Fondo rotativo per la progettualità" presso la Cassa DD.PP. di cui all'art. 1, comma 54, della Legge n. 549/95, e successive modificazioni;

- che per le nuove opere la cui realizzazione comporta una spesa superiore a Euro 500.000,00, è stata prevista/non è stata prevista la predisposizione di un apposito Piano economico-finanziario ai sensi di quanto previsto dall'art. 201, comma 2, del Dlgs. n. 267/00.
- Part. 200, del Tuel prevede che la copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi deve essere costituita da:
 - a) da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione, confluite nel "Fondo pluriennale vincolato" accantonato per gli esercizi successivi;
 - b) da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'Ente o di altra Pubblica Amministrazione;
 - c) dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187. Il risultato di amministrazione può confluire nel "Fondo pluriennale vincolato" accantonato per gli esercizi successivi;*c-bis*) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al Dlgs. n. 118/11.

Il Decreto interministeriale 1° dicembre 2015 ha previsto, modificando il principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11), ulteriori modalità per finanziare la spesa di investimento per gli esercizi successivi al primo in ottemperanza con quanto previsto dal punto c-bis, dell'art. 200, del Tuel:

- il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente, in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti;
- negli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite dei 5 esercizi a decorrere dall'esercizio in corso, costituisce copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi il 60% della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del "Fcd", degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge;
- il 50% delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziare nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo "Fcd" (ulteriore margine di saldo positivo oltre quello normalizzato del punto 1).
- riduzioni permanenti della spesa corrente, già realizzate (risultanti da un titolo giuridico perfezionato), non risultanti dagli ultimi 3 esercizi rendicontati.

Le modalità ed i limiti di utilizzo delle suddette risorse per il finanziamento della spesa di investimento sono definite nel citato Principio contabile n. 4/2.

ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione, premesso:

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, del Dlgs. n. 175/16 (*"Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica"*, d'ora in avanti *"Testo unico"*⁵ - entrato in vigore il 23 settembre 2016), le partecipazioni dirette e indirette che - alla data del 23 settembre 2016 - sono detenute dalle Amministrazioni pubbliche (Enti Locali compresi) in Società che hanno le caratteristiche che seguono, sono alienate [oppure, le medesime Società sono oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione (mediante messa in liquidazione)]:
 - Società che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie consentite [va verificata quindi la compresenza del *"vincolo di scopo pubblico"* e del *"vincolo di attività"* (vedi art. 4, commi 1 e 2), tenendo conto delle ipotesi di deroga previste dagli artt. 4, commi 3, 6, 7, 8 e 9, e 26, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7];
 - Società che non soddisfano i requisiti che secondo il ridetto *"Testo unico"* sono necessari per l'adozione dell'atto deliberativo di costituzione di una Società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, in Società già costituite (vedi art. 5, commi 1 e 2)⁶;
 - Società che risultano prive di dipendenti o hanno un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - Società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre Società partecipate o da Enti pubblici strumentali;
 - Società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di Euro;
 - Società diverse da quelle costituite per la gestione di un *"servizio d'interesse generale"* che hanno prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti;
 - Società per le quali si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - Società per le quali si ravvisa la necessità di aggregazione con altre Società aventi ad oggetto le attività consentite (art. 24, comma 1, primo periodo);
- che, ai fini della revisione *"straordinaria"* delle partecipazioni di cui sopra, entro il 23 marzo 2017, ciascuna Amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute (alla data del 23 settembre 2016), direttamente o indirettamente, individuando quelle che devono essere alienate (art. 24, comma 1, secondo periodo);
- che l'esito della ricognizione, in ogni caso, va comunicato con le modalità di cui all'art. 17, del Dl. n. 90/14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/14 e che le relative informazioni sono rese disponibili alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, ed alla Struttura di cui all'art. 15 (art. 24, comma 1, terzo e quarto periodo);
- che il comma 2, dell'art. 24 prevede che per le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 611, della Legge n. 190/14 (Enti Locali compresi) il Provvedimento motivato di cui sopra costituisce aggiornamento del *"Piano operativo di razionalizzazione"* adottato ai sensi del comma 612, dell'art. 1, della Legge n. 190/14 [pur rimanendo vevoli i termini ivi previsti, compreso quello del 31 marzo 2016 per la predisposizione della Relazione sui risultati conseguiti dal *"Piano operativo"* ex comma 612, dell'art. 1 citato (Relazione che era da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare sul sito istituzionale dell'Amministrazione)];
- che il prefato provvedimento di ricognizione è inviato alla Sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, nonché alla Struttura di cui all'art. 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui all'art. 24 (art. 24, comma 3);

5

6

- che, con riferimento all'alienazione di partecipazioni sociali individuate in sede di ricognizione "straordinaria", vale il principio generale di cui all'art. 10. Inoltre, l'alienazione deve avvenire entro 1 anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, dell'art. 24 (ciò dovrebbe significare che la vendita va eseguita entro 1 anno dall'adozione del provvedimento di ricognizione) (art. 24, comma 4);
- che, se dalla ricognizione "straordinaria" di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, l'Amministrazione pubblica individua partecipazioni da alienare, e queste poi non sono alienate nei termini previsti (vedi sopra); oppure, se entro il 23 marzo 2016 la stessa Amministrazione non adotta alcun atto ricognitivo nonostante abbia partecipazioni da alienare perché non rispondenti ai prescritti parametri legislativi (art. 24, comma 5): l'Amministrazione pubblica non può più esercitare i diritti sociali nei confronti della Società e la partecipazione (sia per le Spa che per le Srl) è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, comma 2, del Cc. Ciò posto, le azioni o quote sono liquidate seguendo (non solo per le Spa, ma anche per le Srl) il procedimento di cui all'art. 2437-quater, del Cc., facendo salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione da parte dell'Amministrazione pubblica;
- che nelle ipotesi di cui ai commi 6 e 7, dell'art. 2437-quater, del Cc., ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una Società unipersonale, la Società è posta in liquidazione (art. 24, comma 6);
- che nell'ambito della ricognizione "straordinaria", le partecipazioni che hanno le caratteristiche per essere alienate sono da individuare anche fra quelle acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali (art. 24, comma 7);
- che per l'attuazione delle misure da intraprendere nell'ambito della revisione "straordinaria" delle partecipazioni, il comma 8, dell'art. 24 richiama l'applicazione dell'art. 1, commi 613 e 614, della Legge n. 190/14. Pertanto, in riferimento al comma 613 citato, "*(l)e Deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di Società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del Codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*". Mentre, in riferimento al comma 614 citato, questo dovrebbe avere valenza (tanto per le P.A., quanto per le Società da queste controllate) solamente per la parte che richiama il comma 568-bis, dell'art. 1, della Legge n. 147/13 e limitatamente alle disposizioni in materia di agevolazioni fiscali delle operazioni di scioglimento e alienazione, tenuto conto delle abrogazioni che l'art. 28 reca sulle vigenti disposizioni relative alle partecipazioni societarie al fine di attuare il complessivo disegno della riforma;

considerato:

- che gli Enti Locali sono tenuti ad adottare - allorché costituiscono Società o Enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in Società, Consorzi o altri Organismi, anche nell'ambito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento - provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante tali organismi gestionali esterni. Nelle more del perfezionamento di tali atti, le dotazioni organiche sono in via provvisoria fissate facendo riferimento ai soggetti alle dipendenze dell'Ente alla fine dell'esercizio precedente a quello in cui è avvenuta la costituzione dei citati Organismi o l'assunzione di partecipazione negli stessi, diminuito delle unità lavorative ivi trasferite. All'Organo di revisione dell'Ente Locale è assegnato il compito, sia di asseverare "*il trasferimento delle risorse umane e finanziarie [unitamente alla trasmissione di] una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato*", sia di segnalare "*eventuali inadempimenti anche alle Sezioni competenti della Corte dei conti*" (art. 3, commi 30, 31 e 32, della Legge n. 244/07);
- che le Pubbliche Amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in Società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle Società stesse, procedono,

prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da Amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della Società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'art. 30, del Dlgs. 165/01 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'Amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili (art. 19, comma 8, del Dlgs. n. 175/16);

- che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Dlgs. n. 175/16, per le Società di cui al comma 2, lett. d), del citato art. 4 (cioè quelle che svolgono l'attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle Direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento) che sono sotto il controllo degli Enti Locali, vige il seguente divieto: esse non possono costituire nuove Società, né acquisire nuove partecipazioni in Società [è appena il caso di ricordare che il Dlgs. n. 175/16 abroga l'art. 13, del DL n. 223/06, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/06 (c.d. "Decreto Bersani"). Rispetto al citato divieto, bisogna tener conto, sia che esso non si applica alle Società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti Locali - salvo il rispetto degli obblighi di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento dei bilanci degli Enti partecipanti - sia che restano salve le diverse previsioni di leggi regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa.

fa presente:

che, rispetto al Documento unico di programmazione semplificato, già esaminato, discusso e deliberato dal Consiglio, [così come integrato con lo schema di nota di aggiornamento al Dup predisposto dalla Giunta]:

- *sono stati* individuati gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato;

L'Organo di revisione, considerate le indicazioni rinvenienti dagli strumenti di programmazione e monitoraggio degli Organismi partecipati, rileva che l'Ente ha posto tali indicazioni a base delle proprie previsioni di bilancio

L'Organo di revisione rileva, inoltre, che le previsioni di bilancio riferibili alle dinamiche degli Organismi partecipati:

- *sono* in linea con quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 14, comma 2 e seguenti, del Dlgs. n. 175/16. In virtù di tale quadro normativo le Società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'Assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario (art. 6, comma 2). Se, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui sopra, vengono in emersione uno o più indicatori di crisi aziendale, l'Organo amministrativo della Società a controllo pubblico è tenuto ad adottare senza indugio i provvedimenti necessari, affinché della crisi si possa, per il tramite di un idoneo piano di risanamento: 1) prevenirne l'aggravamento; 2) correggerne gli effetti; 3) eliminarne le cause (art. 14, comma 2). La mancata adozione dei suddetti provvedimenti da parte dell'Organo amministrativo costituisce una fattispecie di grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del Cc. (art. 14, comma 3). In virtù di quanto previsto nei citati commi 2 e 3⁷, il Governo in funzione legislativa ha statuito che non costituisce provvedimento adeguato la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'Amministrazione o delle Amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza ad un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero

- dell'equilibrio economico delle attività svolte. Tale piano può essere approvato anche in deroga al “*divieto di soccorso finanziario*” che vige - come descritto nel punto che segue - dal momento in cui una Società partecipata registra per 3 anni consecutivi una perdita di esercizio (art. 14, comma 4);
- *sono compatibili* con il disposto normativo contenuto nell'art. 14, comma 5, del Dlgs. n. 175/16, ai sensi del quale è fatto divieto alle Amministrazioni pubbliche inserite nell'Elenco Istat, di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o rilasciare garanzie a favore di Società partecipate che per 3 esercizi consecutivi abbiano registrato perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili a copertura di perdite anche infrannuali. Mentre, ai sensi dell'art. 2447 e 2482-ter, del Cc., è ammessa la possibilità di reintegrare il capitale sociale che per effetto di perdite sia sceso al di sotto del limite legale. La disposizione non trova applicazione in caso di partecipazione in Società quotate e sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle Società di cui al periodo che precede a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'art. 5 del citato Decreto, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro 3 anni. In caso di circostanze urgenti ed al fine di garantire la continuità del servizio, l'Amministrazione interessata può provvedere ai suddetti interventi (che altrimenti sarebbero vietati), previa autorizzazione, rilasciata con Dpcm. soggetto a registrazione presso la Corte dei conti;
- ⓐ *sono in linea con la disposizione di cui all'art. 114, comma 4, del Tucl*, a tenore della quale “*(l)'azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario*”;
- ⓑ *sono in linea con l'art. 1, comma 553, della Legge n. 147/13*, che ha sostanzialmente previsto che le Aziende speciali e le Istituzioni, partecipate a maggioranza, direttamente e indirettamente, dalle Amministrazioni locali che sono censite nell'Elenco Istat concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nella seguente maniera: “*perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza*”. Tenuto presente che, per raggiungere la prefata sana gestione dei servizi, i soggetti “*de quibus*” sono tenuti a rispettare, se esercenti “*servizi pubblici locali, “parametri standard dei costi e dei rendimenti”*” previamente individuati, se invece gerenti “*servizi strumentali*”, “*parametri standard di riferimento [che] sono costituiti dai prezzi di mercato*”. Le misure di raffronto per le gestioni parallele della prima specie sono “*...costruiti nell'ambito della Banca-dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13, della Legge n. 196/09, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche*”;
- ⓒ *tengon conto del precetto normativo contenuto nell'art. 1, comma 555, della Legge n. 147/13*, il quale si rivolge alle Aziende speciali e alle Istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle Pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione. Tale precetto prescrive che, a decorrere dall'esercizio 2017, l'aver conseguito risultati di esercizio negativi per 4 dei 5 esercizi precedenti comporta la messa in liquidazione dei prefati soggetti. Laddove se ne ravvisano i presupposti, il Legislatore concede un termine di 6 mesi, decorrente dalla data di approvazione del Bilancio o Rendiconto dell'ultimo esercizio, per avviare la procedura di scioglimento. L'eventuale inerzia delle Amministrazioni controllanti comporta responsabilità erariale e la nullità dei successivi atti di gestione.

L'Organo di revisione attesta che:

- l'Ente, sulla base delle informazioni economico-patrimoniali e finanziarie acquisite con l'attività di monitoraggio degli andamenti degli Organismi partecipati, *non ha* provveduto ad accantonare in apposito fondo vincolato di bilancio per copertura perdite o saldi finanziari negativi (Missione 20 - “*Fondi e accantonamenti*”, Programma 3 - “*Altri Fondi*”, Titolo I) (art. 1, commi 551 e 552, della Legge n. 147/13) le seguenti somme [*oppure* alcuna somma]:

L'Organo di Revisione, con riferimento agli obblighi dell'Ente in materia di redazione del Bilancio consolidato riferito all'anno 2016, da approvare entro il 30 settembre 2017, dichiara:

- che l'Ente si è avvalso, ai sensi dell'art. 233-bis, del Dlgs. n. 267/00, della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017.

L'Organo di revisione evidenzia che:

- visto che l'area di consolidamento va individuata in ultima battuta dalla capogruppo alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce il bilancio consolidato (2016), ciò al fine di tener conto di quanto avvenuto nel corso della gestione - tanto l'elenco degli Enti, delle Aziende e delle Società che compongono il “*Gap*” (“*primo elenco*”), quanto quello che perimetra l'area di consolidamento, dovranno essere oggetto di aggiornamento e conseguente approvazione da parte della Giunta;
- che il Dlgs. n. 175/16, recante “*Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica*”, prevede delle modifiche agli artt. 11-quater e 11-quinquies, del Dlgs. n. 118/11, rubricati, rispettivamente, “*Società controllate*” e “*Società partecipate*”. In particolare, l'art. 26, comma 9, del citato “*Testo unico*” stabilisce che le definizioni ivi previste hanno valenza solo ai fini della elaborazione del bilancio consolidato.

VERIFICA DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETA'

Nelle more della rivisitazione dei parametri obiettivi e delle modalità certificative rese necessarie dal processo di armonizza, il Decreto Ministero Interno 23 febbraio 2016 sostanzialmente conferma, le modalità certificative approvate con il richiamato Decreto del Ministro dell'Interno 20 dicembre 2012, per il triennio 2012-2014;

I certificati allegati al Decreto sono prodotti per Comuni, nonché per Province, Città metropolitane e comunità montane che si trovano in condizione di deficitarietà strutturale ai sensi dell'art. 242, del D.lgs. n. 267/00, e consentono la dimostrazione, sulla base delle risultanze contabili dell'esercizio finanziario 2015, della copertura del costo complessivo di gestione dei “*servizi a domanda individuale*”, del “*Servizio per la gestione dei rifiuti urbani*” e del “*Servizio di acquedotto*”.

CONSIDERAZIONI FINALI

L'Organo di revisione dà atto:

- > che nei Titoli IX dell'Entrata e VII della Spesa “*per conto terzi e partite di giro*” non sono state previste impropriamente nell'anno 2017 spese classificabili al Titolo I o al Titolo II
- > che l'Ente *si è dotato* di appositi strumenti adeguati a garantire la corretta effettuazione, ai sensi di quanto disposto dal Dlgs. n. 286/99 e del Dl. n. 174/12:
 1. del controllo di regolarità amministrativa e contabile
 2. del controllo di gestione
 3. della valutazione della dirigenza
 4. del controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa,
 1. che per quanto attiene il controllo di gestione l'Ente vi provvederà in sede di rendicontazione
 5. a definire programmi e obiettivi per ogni singolo servizio e per ciascun centro di costo;
 6. alla determinazione analitica, mediante apposita contabilità economica, dei costi e dei ricavi per ogni singolo servizio e per ciascun centro di costo;
 7. alla rilevazione quantitativa dei beni prodotti e dei servizi erogati, al fine di rilevarne, per ciascuna tipologia, i costi ed i ricavi unitari;
 8. a forme di rilevazione qualitativa dei beni prodotti e dei servizi erogati, al fine di rilevarne la rispondenza ai programmi ed agli obiettivi dell'Amministrazione.

Tenuto conto di quanto in precedenza rilevato, si invitano gli organi dell'Ente⁸:

9. ad attivare almeno i principali controlli interni previsti dal Dlgs. n. 286/99, rispettando altresì gli adempimenti previsti dagli artt. 198 e 198-bis, del Tuel;
10. ad istituire un apposito nucleo di valutazione dell'attività dei Dirigenti;
11. a dotarsi di strumenti per il controllo di gestione;
12. ad adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, al fine di consentire:
 - l'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, necessaria per l'elaborazione del rendiconto, completo del conto economico e dello stato patrimoniale previsti dall'allegato n. 10, al Dlgs. n.118/11;

8

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato,

l'Organo di revisione

nell'invitare il Consiglio comunale e la Giunta a tener presenti le osservazioni formulate nell'ambito della presente relazione, al fine di assicurare l'attendibilità delle impostazioni adottate e migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente,

- visto l'art. 239, del Dlgs. n. 267/00;
- tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale;

esprime parere favorevole

alla proposta di bilancio di previsione 2017-2019 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute.

In fede, 27 Marzo 2017

L'Organo di revisione

Mag. Giuseppe Bonazzetti



